



COMUNE DI CREAZZO

(Provincia di Vicenza)

Rep. n.

CONCESSIONE DI COMODATO DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE ED ALLA GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA IN AREA PUBBLICA

L'anno duemilaventidue addì XXXX del mese di XXXXXX, in Creazzo (VI), presso la Sede Municipale, si sono costituiti, da una parte:

il Comune di Creazzo, con sede in Creazzo, Piazza del Comune n. 6 codice fiscale 00264180241, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Territorio e Lavori Pubblici, tale nominato con Decreto sindacale n. 2 del 07/01/2021, arch. Andrea Testolin, nato a Thiene (VI) il 28/07/1971, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, domiciliato presso il Comune stesso, di seguito denominato "COMUNE " o "CONCEDENTE";

dall'altra parte:

la/il signora/signor, nata/o a (.....), il .../.../..... e residente in (.....), via n., codice fiscale, il quale dichiara di agire in nome e per conto in qualità di..... dell'Impresa....., con sede legale in (.....), via n., avente codice fiscale e partita IVA n., di seguito denominato "CONCESSIONARIO".

PREMESSO CHE

- 1) con determinazione n. xxxxxxx del xxxxxxx il Responsabile dell'Area Territorio e Lavori Pubblici approvava un bando di pubblico per la concessione di suolo pubblico per l'installazione e la gestione di colonnine di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica;
- 2) in data xxxxxxx il Comune pubblicava sul proprio sito istituzionale un bando pubblico per la concessione di suolo pubblico per l'installazione e la gestione di colonnine di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica;
- 3) a seguito di selezione competitiva, con determinazione n. xxx del xxxxxx del Responsabile dell'Area Territorio e Lavori Pubblici veniva individuato il CONCESSIONARIO per l'installazione e gestione a sue spese di una rete di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Comune come sopra costituito concede all'impresa nella persona del suo legale rappresentante protempore, che con la sottoscrizione del presente atto accetta incondizionatamente quanto ivi riportato, l'occupazione esclusiva delle aree effettivamente occupate dalle infrastrutture di ricarica (colonnina di ricarica ed eventuali armadi, cabine o altri manufatti), oltre all'imposizione di sosta riservata per i veicoli che usufruiscono del servizio nella misura di n. 2 (due) stalli di parcheggio, per ogni infrastruttura di ricarica installata dal CONCESSIONARIO, ubicate nelle seguenti aree:

- parcheggio pubblico di piazza Damiano Chiesa;
- parcheggio pubblico di via Da Vinci nei pressi dell'intersezione con via Torino;
- parcheggio pubblico di via Manzoni fronte scuola media;
- parcheggio pubblico posto all'angolo tra via De Gasperi e via Cadorna;
- parcheggio pubblico di via Brigata Orobica
- parcheggio pubblico di via Torino nei pressi del polisportivo comunale;
- per ricarica e-bike: Piazza del Comune;
- per ricarica e-bike: parcheggio pubblico di via Torino nei pressi del polisportivo comunale.

alle condizioni sotto indicate:

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI.

La presente concessione si intende accordata:

- a) per l'utilizzo delle citate aree al solo scopo di installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica e di e-bike nelle aree dedicate;
- b) l'impianto di ricarica dovrà essere accessibile agli utenti e l'attività di ricarica dovrà essere assicurata continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24;
- c) il servizio di ricarica fornito dal Concessionario agli utenti sarà a pagamento e i proventi derivanti dall'attività di ricarica degli autoveicoli saranno incamerati dal Concessionario;
- d) la gestione dell'attività di ricarica sarà "a costo zero" per l'Amministrazione comunale, la quale non dovrà alcun corrispettivo al Concessionario per il servizio erogato;
- e) al termine della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa;
- f) alla conclusione della concessione, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso o compenso dal Concedente;
- g) la concessione si intende subordinata alle disposizioni delle Leggi, dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanati in avvenire sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, sono state acquisite le informazioni antimafia da cui emerge che nulla osta sotto questo aspetto al presente affidamento in concessione.

Art. 3 - ONERI.

La struttura verrà realizzata, fornita, messa in opera e gestita a spese del Concessionario. L'acquisizione degli allacciamenti alle utenze sarà a cura e spese del Concessionario, ivi compresi i ripristini conseguenti alle eventuali manomissioni del suolo pubblico.

Art. 4 - DURATA E RINNOVO.

La presente concessione ha durata di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, contestualmente al quale verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale di consegna dell'area, con esclusione di rinnovo tacito alla sua scadenza.

Allo scadere del predetto termine la concessione si intenderà automaticamente decaduta senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso. Pertanto a tale data il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle strutture e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, previa valutazione dell'interesse pubblico ed all'esito positivo della verifica in capo al Concessionario del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando ed alla valutazione positiva degli interventi di innovazione effettuati ed alle condizioni indicate nel "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

Le parti concordano che è inoltre facoltà del Concessionario recedere dal contratto qualora l'attività dimostrasi gravemente antieconomica.

Art. 5 - ESECUZIONE LAVORI.

I lavori per l'installazione degli impianti di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere eseguiti a regola d'arte e dovranno essere osservate le disposizioni stabilite dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che il Comune, per mezzo dei suoi uffici competenti, riterrà opportuno suggerire affinché i manufatti vengano collocati in modo da arrecare il minor ingombro possibile e possano svolgere in modo ottimale la loro funzione. Il Concessionario dovrà realizzare i necessari allacciamenti alla rete dell'energia elettrica, consistenti nella nuova fornitura ed installazione dei relativi armadi stradali e realizzare i basamenti su cui saranno installate le stazioni di ricarica. L'installazione degli impianti dovrà essere ultimata entro e non oltre 6 (sei) mesi dal rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni.

Art. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

Ciascun dispositivo di ricarica dovrà essere tenuto costantemente in decoroso stato,

mediante tempestive ed adeguate manutenzioni sia ordinarie che straordinarie ovvero alla sostituzione, in caso di necessità, delle apparecchiature erogatrici del servizio, nonché alla manutenzione anche dei luoghi adibiti a stalli di sosta. I suddetti interventi saranno totalmente a carico del Concessionario, sollevando da ogni responsabilità il Comune concedente.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ.

La presente concessione è accordata a rischio del Concessionario ed il Comune concedente non dovrà mai essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione, e pertanto il Concessionario si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune per danni, molestie, oneri e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale del Concessionario stesso, sotto ogni forma e/o titolo. Il Concessionario risponde del mancato adempimento alle obbligazioni nascenti dalla presente concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Concedente o a terzi, nell'esercizio della propria attività. L'infrazione di una qualunque delle su esposte condizioni può comportare la decadenza della concessione, previa contestazione degli addebiti mediante apposita comunicazione scritta, fatta salva ogni azione in materia risarcitoria.

Il Concessionario manleva fin d'ora il Comune e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei loro confronti in relazione ad eventuali danni che possano derivare dall'esercizio delle attività oggetto della concessione.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario ha presentato copia della polizza assicurativa n. xxxxxxxx emessa in data xxxxxx dalla xxxxxx agenzia xxxxxx, con capitale garantito per ricorso terzi di € 5.000.000,00 a copertura dei rischi da Responsabilità Civile per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare al Comune di Creazzo inteso come patrimonio, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente contratto.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto. Il Concessionario alla scadenza annuale della polizza è tenuto a trasmettere la quietanza di intervenuto pagamento del premio di rinnovo.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ

A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, per qualsiasi danno, molestie e spese che

potessero conseguirne direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione, il Concessionario ha costituito cauzione di € xxxxxxxx a mezzo stipula di polizza fidejussoria n. xxxxxxxxxxxx con la Compagnia xxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxx.

Art. 9 - CONTROVERSIE.

Tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205, 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m. e i., se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Vicenza con esclusione della competenza arbitrale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 10 - DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione:

1. la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di strutture di ricarica per veicoli elettrici in area pubblica o delle condizioni, delle modalità, degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione, commesse dal concessionario o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
2. il mancato pagamento dell'eventuale canone di concessione;
3. false dichiarazioni riguardante la percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per i propri impianti;
4. l'uso improprio della struttura o l'esercizio dell'attività in contrasto con le norme vigenti;
5. il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo nei 60 (sessanta) giorni successivi all'efficacia della SCIA;
6. il venir meno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.- nel corso della concessione;
7. il sub-affidamento della concessione o la cessione del contratto;
8. uso diverso della concessione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata;
9. l'inosservanza, anche da parte dei dipendenti e collaboratori, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Creazzo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 18.02.2014;
10. il venir meno dei requisiti di legge relativi alla sottoscrizione da parte del Concessionario di contratti con la Pubblica Amministrazione;

11. il Concessionario si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e abbia in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile dell'Area Territorio e Lavori Pubblici.

ART. 11 – SPESE

Sono a carico del Concessionario - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte, diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto, incluse le spese di bollo ove dovute, le spese per le garanzie e polizze richieste.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente scrittura privata autenticata sarà sottoscritta dalle parti con modalità digitale. Per quanto non disposto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'Art. 17 septies della L. 134/2012. Per le parti non normate si applica il vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, il Comune di Creazzo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente disciplinare, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Comune

Il Concessionario